



Prot. n. 25865
Ordinanza n. 52/2021

Li, 09/09/2021

I L S I N D A C O

Visto che nella nostra Città per il mese di Settembre sono previste varie manifestazioni pubbliche;
Ravvisata la necessità, in occasione degli eventi patrocinati, tra l'altro, dall'Amministrazione Comunale, di consentire la deroga ai limiti del vigente Piano di Zonizzazione Acustica;
Atteso che l'art. 6 della legge n. 447/1995 al comma 1 lettera h) sancisce la competenza del Comune per il rilascio dell'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso;
Visto il D.P.C.M. 01 Marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno";
Vista la D.G.R. n. 2436 del 01 Agosto 2003 pubblicata sul BURC n. 41 del 15 Settembre 2003 "Linee guida regionali per la redazione dei piani comunali di zonizzazione acustica" a cura del Settore Tutela dell'ambiente della Regione Campania;
Vista la Legge 26 Ottobre 1995, n. 447;
Visto il D.P.C.M. 14 Novembre 1997 "Determinazione dei valori minimi delle sorgenti sonore";
Visto il D.P.C.M. n. 215 del 16 Aprile 1999 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";
Visto il D.P.R. 19 Ottobre 2011, n. 227;
Visto il vigente Piano di Zonizzazione acustica approvato dal Consiglio Comunale di Atripalda (AV) con Delibera n. 22 del 07/04/1998;
Visto il D. Lgs. 17/02/2017, n. 41 "Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere l), l) e m) della Legge 30 Ottobre 2014, n. 161";
Visto il D.Lgs. 17/02/2017, n. 42 "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 Ottobre 2014, n. 161";
Visto l'art. 659 del Codice Penale;
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e segnatamente l'art. 54;
Ritenuto di poter autorizzare, in deroga alle disposizioni di cui in premessa, lo svolgimento delle attività di trattenimento e l'attività di pubblico spettacolo, con il superamento dei limiti di emissione sonora vigenti, in quanto trattasi di manifestazioni temporanee svolte in luogo pubblico e aperto al pubblico;
Atteso che trattasi in particolare di musiche che contribuiscono ad allietare i momenti di socialità della comunità, nella quale l'esposizione della popolazione ai livelli di rumore superiore ai limiti vigenti è limitata ai soli giorni delle manifestazioni pubbliche in programma per il mese di Settembre;

D I S P O N E

per i motivi in premessa descritti che si intendono qui trascritti :

1. di autorizzare, in deroga ai limiti di emissione sonora, il superamento dei valori stabiliti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, per l'effettuazione di manifestazioni pubbliche previste nel mese di Settembre fino alle ore 24:00 nei luoghi della Città dove verranno effettuati gli intrattenimenti;

2. La deroga alle emissioni sonore, rispetto al limite fissato dalle disposizioni vigenti, dovrà comunque essere contenuta, nel limite del possibile, al fine di non arrecare particolare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone che in ogni caso costituisce violazione all'art. 659 del Codice Penale;
3. La presente autorizzazione viene rilasciata in deroga alle disposizioni vigenti e avrà validità per l'area ed il tempo sopra indicati e potrà essere revocata in qualsiasi momento per abuso da parte degli organizzatori o per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- *Entro 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, al competente Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;*
- *Entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.*

La Polizia Municipale e tutti gli Agenti delle Forze dell'Ordine vigileranno sulla esatta applicazione delle disposizioni di cui sopra ai cui contravventori saranno applicate le sanzioni previste.

Dalla Residenza Municipale, li 09/09/2021

Il Sindaco
Ing. Giuseppe Spagnuolo 
